

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1026-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La questione della concessione di un contributo volontario al KEDO, l'Organizzazione per lo Sviluppo dell'Energia nella penisola Coreana, s'inquadra nel contesto delle misure applicative dell'accordo siglato da Stati Uniti e Corea del Nord nell'ottobre del 1994.

L'accordo realizza uno scambio politico di grande importanza: la Corea del Nord, infatti, si impegna a rinunciare all'ambizione di divenire una potenza nucleare in cambio del sostegno occidentale allo sviluppo della sua industria energetica e di un più largo riconoscimento diplomatico.

Sotto il profilo tecnico, l'intesa raggiunta prevede che la Corea del Nord smantelli i due reattori moderati a grafite di cui dispone, potenzialmente suscettibili di impieghi militari data la loro idoneità a produrre plutonio, in cambio della fornitura di due reattori ad acqua leggera e di 500.000 tonnellate di petrolio all'anno durante la prima fase di costruzione degli impianti sostituiti. Il costo di queste compensazioni è stimato pari a quattro miliardi di dollari, in massima parte sottoscritti dagli Stati Uniti, dal Giappone e dalla Corea del Sud.

Nel contesto dell'accordo, la Corea del Nord ha fatto altre rilevanti concessioni. Si è offerta, ad esempio, di cooperare affinché il combustibile impiegato finora nei suoi reattori sperimentali sia assoggettato a custodia sicura. Inoltre, ha confermato la propria appartenenza al Trattato di non proliferazione.

Dato ancor più significativo, la Corea del Nord ha accettato anche le misure disposte a suo tempo dall'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a tutela del rispetto del Trattato di non proliferazione, incluse quelle che prevedono la soggezione dei paesi firmatari al diritto delle autorità internazionali di effettuare «ispezioni speciali», le cosiddette *inspections inopinées* al-

le quali i nordcoreani si erano sempre opposti in passato.

L'AIEA potrà così ispezionare anche i due impianti destinati allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi provenienti dai reattori di ricerca, che le erano stati finora interdetti, e quindi stabilire la quantità di plutonio effettivamente prodotta dalla Corea del Nord a partire dal 1989.

Sotto questo profilo, la realizzazione delle misure previste dall'accordo rappresenta un importante passo in avanti verso la realizzazione di un efficace regime di antiproliferazione e sono destinate a produrre effetti positivi sulla sicurezza internazionale.

Le ricadute più apprezzabili si verificheranno naturalmente nel bacino del Mar Cinese meridionale, tranquillizzando in primo luogo la Corea del Sud ed il Giappone che sarebbero stati i primi paesi minacciati dall'eventuale acquisizione dello *status* di potenza nucleare da parte della Corea del Nord.

Non deve essere dimenticato, infatti, che agli sforzi in campo nucleare la Corea del Nord ha sempre associato importanti programmi in campo missilistico che sono recentemente sfociati nella sperimentazione del missile balistico No-Dong 1, avente una gittata compresa tra i 500 ed i 1.000 chilometri. Un vettore ancora più potente, capace di 1.500 chilometri di gittata, sarebbe stato inoltre testato il 25 febbraio 1995, probabilmente nel quadro del progetto relativo alla costruzione dei nuovi Taepo-Dong a medio raggio.

Pur trattandosi di vettori tecnologicamente arretrati ed imprecisi, sostanziali derivazioni degli Scud B e C sovietici - missili aventi una gittata compresa tra i 300 ed i 700 chilometri che la Corea del Nord ha riadattato ed anche esportato -, non sfugge il potenziale d'intimidazione che questa capacità balistica raggiungerebbe ove abbinata

ta alla parallela acquisizione di una capacità nucleare.

Si introdurrebbero, quanto meno, gravi elementi di squilibrio in tutta la regione e la stessa garanzia militare offerta dagli Stati Uniti alla Corea del Sud ed al Giappone dovrebbe probabilmente essere modificata per conservare la propria credibilità.

Importanti ripercussioni positive dell'accordo sono, tuttavia, prevedibili anche a più largo raggio, ben oltre l'ambito dell'estremo oriente, soprattutto in connessione alla tenuta dell'attuale regime di antiproliferazione.

La rottura del sistema costruito intorno al Trattato di non proliferazione, recentemente rinnovato (e rafforzato dal parallelo CTBT - Comprehensive Test Ban Treaty, Trattato di completa interdizione degli esperimenti nucleari), avrebbe, infatti incoraggiato altre aspiranti potenze nucleari ad intensificare i propri sforzi, compromettendo gli attuali equilibri strategici in diverse regioni - non ultima quella mediterranea - deteriorando le percezioni di rischio-minaccia in molti paesi e, forse, provocando veri e propri interventi militari preventivi da parte delle potenze interessate al mantenimento dello *status quo*. Si ricordi, in questo senso, il precedente rappresentato dall'attacco dell'aviazione israeliana al reattore iracheno Osirak avvenuto al principio degli anni '80.

L'Italia, quindi, condivide pienamente l'interesse di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud al successo di questa intesa che potrebbe anche servire da modello nei confronti di altre aspiranti potenze nucleari e quindi proporsi come strumento di un'effi-

cace strategia *politica* di lotta alla proliferazione nucleare.

Un ulteriore aspetto non trascurabile dell'accordo è rappresentato dagli elementi di distensione politica tra Stati Uniti e Corea del Nord che esso contiene, prospettando la riduzione delle barriere al commercio reciproco ed agli investimenti nonchè l'apertura di uffici di collegamento nelle capitali dei due paesi, un primo passo verso lo stabilimento di normali relazioni diplomatiche a medio termine.

Dell'accordo in questione, il Consorzio KEDO, creato dai Governi di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, è uno dei principali supporti operativi, essendo demandate a tale organismo la fornitura dei due reattori sostitutivi e l'amministrazione delle compensazioni energetiche interinali.

Una partecipazione finanziaria volontaria al Consorzio KEDO, sulla base delle previsioni dell'articolo 10 dell'accordo, è quindi raccomandata come mezzo per attestare il sostegno dell'Italia a questa iniziativa che è espressione di un nuovo approccio al problema della proliferazione.

La misura dell'apporto italiano al Consorzio è stata fissata in tre miliardi, da erogarsi in tre *tranches* identiche nel 1996, 1997 e 1998. Tale contributo dovrebbe coprire una quota delle spese amministrative e delle attività del KEDO ed è stato giudicato sufficiente ad assicurare una presenza italiana in seno agli organi decisionali del Consorzio che potrebbe rivelarsi fonte di commesse per alcune imprese nazionali.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

1º ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Il suddetto contributo viene autorizzato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in quanto applicabili.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.